MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RITA LEVI-MONTALCINI" BAGNOLO CREMASCO

26010 Vicolo Clavelli, 28 - Tel. 0373-648107 – CM CRIC82800E

Email: CRIC82800E@istruzione.it - PEC: CRIC82800E@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA E LA GESTIONE DEI DOCENTI TIROCINANTI

Delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 19/10/2026

ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di accoglienza dei docenti tirocinanti provenienti da percorsi universitari e di formazione/abilitazione all'insegnamento presso l'Istituto Comprensivo.

L'Istituto riconosce nel tirocinio un'importante occasione di crescita professionale, scambio metodologico e collaborazione strategica con il mondo universitario e della ricerca educativa.

ART. 2 – CONTINGENTE MASSIMO ACCOGLIBILE

L'Istituto stabilisce un limite massimo di accoglienza pari a 5 (cinque) tirocinanti per ciascun quadrimestre.

Il rispetto del contingente massimo è finalizzato a garantire l'elevata qualità del percorso formativo, un'adeguata supervisione da parte del personale dell'Istituto e l'assenza di sovraffollamento nelle classi.

ART. 3 – COERENZA DEL PROGETTO FORMATIVO CON IL PTOF

Il percorso e il progetto formativo proposti dal tirocinante o dall'Università di appartenenza devono essere strettamente inerenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e alle linee metodologico-didattiche dell'Istituto.

La proposta formativa del tirocinante sarà sottoposta a preventiva valutazione di ammissibilità e coerenza da parte del Dirigente Scolastico, sentito il referente per i tirocini.

ART. 4 – DISPONIBILITÀ DEL DOCENTE TUTOR ACCOGLIENTE

L'accettazione della richiesta di tirocinio è subordinata alla presenza e formale disponibilità di un docente interno in possesso dei requisiti di legge che assuma il ruolo di Tutor accogliente.

Il docente Tutor dovrà:

- guidare e supervisionare il tirocinante durante le ore di presenza a scuola;
- promuovere l'integrazione del progetto formativo all'interno delle proprie classi di titolarità;
- collaborare alla stesura della relazione finale e alle valutazioni di competenza.

ART. 5 – CRITERI DI PRECEDENZA PER L'AMMISSIONE

Qualora le domande di tirocinio pervenute superino il contingente massimo fissato dall'Art. 2, verrà data precedenza agli studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di specializzazione o percorsi abilitanti all'insegnamento che siano già docenti con contratto a tempo determinato o indeterminato presso questo Istituto Comprensivo.
In caso di ulteriore esubero tra aventi diritto con medesima priorità o tra candidati esterni, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda e della disponibilità dei docenti Tutor nelle specifiche discipline/classi richieste.

ART. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA DOMANDA

Gli aspiranti tirocinanti devono far pervenire formale richiesta alla segreteria dell'Istituto tramite la convenzione attiva tra l'Università e l'Istituto Comprensivo. La domanda deve contenere il progetto formativo individuale con l'indicazione degli obiettivi, del monte ore complessivo e del settore/disciplina di interesse. Il Dirigente Scolastico, verificati i requisiti, la disponibilità del Tutor e l'applicazione dei criteri di precedenza, dispone l'approvazione dell'attivazione del tirocinio.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DEL TIROCINANTE

Il tirocinante è tenuto a rispettare il Regolamento d'Istituto, le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e le disposizioni in materia di tutela della privacy e dei dati personali (GDPR).
Il tirocinante concorda il calendario delle attività con il docente Tutor in modo da non intralciare la normale programmazione didattica.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Istituto e resta valido fino a eventuale modifica o integrazione.